

IPSOA

ISL IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico

Rivista mensile Anno XXII - Marzo 2018
Direzione e Redazione Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano

3/2018

➤ edicolaprofessionale.com/ISL

Servizio di prevenzione e protezione
**IL RUOLO DEI LAVORATORI
NELLE SITUAZIONI DI PERICOLO**

➤ **INSERTO
SICUREZZA
PER IL TORNIO**

Circolare INL 12 ottobre 2017
**LE SANZIONI PER L'OMESSA
SORVEGLIANZA SANITARIA**

➤ **CASI E QUESITI
ISL RISPONDE**

Sicurezza cantieri
**ANALISI DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA**

Rischio chimico
**SOSTANZE PREOCCUPANTI:
LA SITUAZIONE IN EUROPA**





La prima biblioteca online per ingegneri, architetti, geometri e periti.

www.fare.it

Tutto quello che vuoi sapere è sempre con te.

La Mia Biblioteca Tecnica ti offre un modo nuovo, più facile, efficace e veloce per cercare, sfogliare e consultare i tuoi libri: sempre e ovunque.

La Mia Biblioteca Tecnica è la prima biblioteca professionale on cloud con le opere di **UTET Scienze Tecniche**, **Ipsoa** e **Wolters Kluwer**, costantemente aggiornata con nuove pubblicazioni.

Sono disponibili centinaia di volumi organizzati per aree tematiche: Architettura e Progettazione, Edilizia Sostenibile, Restauro, Recupero e Manutenzione, Ambiente ed Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza in edilizia, Ingegneria civile, Normativa tecnica.

Grazie ad innovative funzionalità di ricerca e consultazione puoi:

- trovare in tempi rapidi l'informazione e la soluzione d'autore che ti serve all'interno di tutta la biblioteca
- visualizzare i tuoi libri comodamente e in qualunque momento da pc o in mobilità da tablet
- consultare e scaricare un ricco archivio di immagini, tabelle e progetti, anche in dwg / dxf
- memorizzare, stampare o annotare i contenuti di tuo interesse.

UTET Scienze Tecniche® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Con le opere di

Richiedi subito la **PROVA GRATUITA:**
www.lamiabibliotecatecnica.com

Approfondimenti

Le sanzioni per l'omessa sorveglianza sanitaria: chiarimenti INL <i>Maurizio Magri</i>	141
La tutela dei lavoratori e la gestione delle situazioni di pericolo <i>Pierguido Soprani</i>	151
Sostanze chimiche di rilevante preoccupazione: la situazione in Europa <i>Giuseppina Paolantonio</i>	155
Gli oneri della sicurezza <i>Antonio Pedna</i>	165

VDR in pratica

Lavoro notturno: gli infortuni e i danni per la salute <i>Alessandro Bordin</i>	173
--	------------

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale <i>a cura di Raffaele Guariniello</i>	181
---	------------

Casi e Questioni

ISL risponde <i>Chiara Negri</i>	187
-------------------------------------	------------

Finanziamenti

Finanziamenti per la sicurezza <i>a cura di Bruno Pagamici</i>	188
---	------------

Inserto

Le nuove disposizioni sugli agenti cancerogeni e mutageni <i>a cura di Ugo Fonzar</i>	
--	--

Sommario

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO
E DI ORIENTAMENTO TECNICO

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET:
Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/isl

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

REDAZIONE
Donatella Armini, Marta Piccolboni,
Maria Lorena Radice

REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia s.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services Pvt. Ltd.

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
via dei missaglia n.97
Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

ROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di
Pioletto (MI) tel. 02 92.195.1

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA
Redazione

ISL
IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.022 - 023
e-mail: redazione.riviste.sicurezza-it@wolterskluwer.com

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999
e-mail: info.commerciali@wki.it

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 731
del 16 dicembre 1996
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data
31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale,
solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla
data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer S.r.l. Via Dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano
Servizio Clienti: tel. 02 824761 -
e mail: servizio.clienti@ipsoa.it
<http://www.ipsoa.it/servizioclienti>

ITALIA - Abbonamento annuale: € 191,00

ESTERO - Abbonamento annuale:
€ 382,00

Prezzo copia: € 22,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203
intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi,
via dei missaglia n.97
Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
oppure
— Inviare assegno bancario/circolare non trasferi-
bile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare

nella causale del versamento il titolo della rivista e
l'anno dell'abbonamento.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo perio-
dico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai
sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/
1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003

n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono
registrati su database elettronici di proprietà di Wolters
Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori
Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite pro-
pri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati
che La riguardano per finalità amministrative e contabili.
I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettro-
nica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al
trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commer-
ciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili
del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro
Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero:
02.82476.403.

Sorveglianza sanitaria

Le sanzioni per l'omessa sorveglianza sanitaria: chiarimenti INL

Maurizio Magri - Ingegnere, Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)

La lettera circolare INL 12 ottobre 2017

Con la recente lettera circolare 12 ottobre 2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), per evitare comportamenti diversificati nei vari uffici territoriali di sua competenza, ha fornito alcune indicazioni operative al personale ispettivo del lavoro, in ordine alla sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, riconducibile alla violazione dei precetti in materia sanciti dall'art. 18 del Titolo I del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1) e s.m.i. Il chiarimento, comunque indirizzato al solo personale dell'INL e non anche purtroppo al personale ispettivo dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio (che potrebbero comportarsi in modo diverso da ASL ad ASL), se, da un lato, ha il pregio di portare all'attenzione una problematica sanzionatoria di rilevante interesse, dall'altro non affronta in modo del tutto esaustivo la tematica, cadendo anche in qualche imprecisione o opinabile conclusione. Si vuole dunque qui ricostruire l'intera disciplina riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mettendo in evidenza il relativo apparato sanzionatorio e i diversi illeciti presenti nell'ordinamento, per districarsi con più consapevolezza nella "giungla" legislativa italiana, che caratterizza spesso la materia della salute e sicurezza.

La sorveglianza sanitaria

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per "sorveglianza sanitaria" si intende l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dove "salute" è

lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. Va subito precisato che, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo solo e soltanto nel momento in cui la valutazione dei rischi e l'esposizione a taluni fattori di rischio evidenzia la necessità di sottoporre il lavoratore al controllo sanitario mediante visita medica da parte del medico competente. In altre parole, la sorveglianza sanitaria non è un obbligo "automatico" o "dovuto" in tutti i casi, bensì dovrà essere ritenuta necessaria, caso per caso, per ogni attività lavorativa ed in ogni realtà aziendale, in base ai rischi, effettivamente presenti e valutati, per i quali sia previsto un obbligo normativo espresso. Non va dimenticato infatti che l'art. 5 legge n. 300/1970 (2), il c.d. Statuto dei Lavoratori, vieta, in generale, gli accertamenti sanitari sulla idoneità fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro e dà facoltà allo stesso di far controllare l'idoneità solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Vale anche il generale divieto di visite mediche per accertare stati di gravidanza. Deve quindi essere sempre legislativamente espresso un obbligo giuridico di controllo sanitario del lavoratore, che "deroghi" a tale norma generale: per la maggior parte tale obbligo deriva dal D.Lgs. n. 81/2008, norma primaria prevenzionistica, ma ci sono anche ulteriori fonti specifiche normative. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria va svolta dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

(*) Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.

(1) Pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108.

(2) Pubblicato in G.U. n. 131 del 27 maggio 1970.

Approfondimenti

Il medico competente altresì programma ed attua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:

- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore, già contrattualmente assunto, è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno; tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio; l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; tale visita può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi (principio affermato dall'interpello n. 8/2015 del Ministero del Lavoro);

- la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla nuova mansione specifica;

- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- la visita medica preventiva in fase preassuntiva, che può essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità alla mansione.

L'interpello n. 8/2013 del Ministero del Lavoro ha chiarito che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di

validità della visita preventiva o della visita periodica, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non sia tenuto ad erogare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono anche gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Va ancora detto che, come affermato dall'interpello n. 14/2016 del Ministero del Lavoro, i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono mai comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve sempre essere considerato orario di lavoro.

Le visite mediche preventive, periodiche, in occasione del cambio di mansione, preventiva in fase preassuntiva e precedente la ripresa del lavoro sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, sempre però nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, cioè solo se il lavoratore è addetto alle attività lavorative riassunte nelle Tabelle 1 e 2.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;

- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

- inidoneità temporanea;

- inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. È bene infine riassumere (Tabella 3) quali lavoratori, classificati in relazione al tipo di contratto di lavoro, sono soggetti alla sorveglianza sanitaria, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma, in quanto il D.Lgs. n. 81/2008 non fa discendere per tutte le tipologie contrattuali l'obbligo di controllo sanitario.

Tabella 1 - Controlli sull'assenza di condizioni di alcoldipendenza

Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome - Provvedimento 16 marzo 2006*
<p>Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 sono:</p> <p>1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:</p> <p>a) impiego di gas tossici (art. 8, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147); b) conduzione di generatori di vapore (D.M. 1 marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27, D.P.R. 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101, R.D. 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari (art. 23, D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450); g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162);</p> <p>2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, ora D.Lgs. n. 105/2015);</p> <p>3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori tossici od asfissianti o gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi);</p> <p>4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;</p> <p>5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;</p> <p>6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;</p> <p>7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;</p> <p>8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:</p> <p>a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;</p> <p>b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;</p> <p>c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;</p> <p>d) personale navigante delle acque interne;</p> <p>e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;</p> <p>f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;</p> <p>g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività <i>off-shore</i> e delle navi posatubi;</p> <p>h) responsabili dei fari;</p> <p>i) piloti d'aeromobile;</p> <p>l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;</p> <p>m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;</p> <p>n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;</p> <p>o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;</p> <p>p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;</p> <p>9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;</p> <p>10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;</p> <p>11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;</p> <p>12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;</p> <p>13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;</p> <p>14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.</p>

* Pubblicato in G.U. n. 75 del 30 marzo 2006

Tabella 2 - Controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali - Provvedimento 30 ottobre 2007*
<p>Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono:</p> <p>1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:</p> <p>a) impiego di gas tossici (art. 8, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450);</p> <p>2) mansioni inerenti le attività di trasporto:</p> <p>a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;</p>

Approfondimenti

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

* Pubblicato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2007

Tabella 3 - Tipologie di lavoro e sorveglianza sanitaria

Tipologia di lavoro	Obbligo di sorveglianza sanitaria	Note
Lavoro subordinato (lavoratore a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, di tipo intermittente o a chiamata)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Apprendistato	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Lavoro con contratto di somministrazione (a tempo indeterminato o determinato)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Lavoro distaccato (con distacco nazionale o transnazionale)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Prestazioni di lavoro accessorio, rese con contratto di prestazione occasionale a favore di un committente imprenditore o professionista	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	La legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, in vigore dal 15 giugno 2017, ha introdotto la nuova disciplina sul lavoro occasionale, abrogando la previgente disciplina, cessata con i vecchi voucher il 31 dicembre 2017
Prestazioni di lavoro accessorio, rese con contratto di prestazione occasionale a favore di committenti non imprenditori e non professionisti	No	La legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, in vigore dal 15 giugno 2017, ha introdotto la nuova disciplina sul lavoro occasionale, abrogando la previgente disciplina, cessata con i vecchi voucher il 31 dicembre 2017
Prestazioni di lavoro accessorio, rese con libretto famiglia, per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili	No	La legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, in vigore dal 15 giugno 2017, ha introdotto la nuova disciplina sul lavoro occasionale, abrogando la previgente disciplina, cessata con i vecchi voucher il 31 dicembre 2017
Lavoro stagionale nel settore agricolo, che non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	Sorveglianza secondo il disposto del D.I. 27 marzo 2013
Lavoro a domicilio (Legge 18 dicembre 1973, n. 877) e lavoro che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati	No	

Lavoro a distanza (compreso quelli di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	In particolare con riferimento al rischio videoterminali
Lavoro a progetto e lavoro in collaborazione coordinata e continuativa, con prestazione lavorativa che si svolga nei luoghi di lavoro del committente	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	Il D.Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha abrogato la possibilità di stipulare nuovi contratti a progetto
Lavoro a progetto e lavoro in collaborazione coordinata e continuativa, con prestazione lavorativa che non si svolga nei luoghi di lavoro del committente	No	Il D.Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha abrogato la possibilità di stipulare nuovi contratti a progetto
Lavoro agile (<i>smart working</i>)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	La disciplina del lavoro agile stata è recentemente introdotta con legge 22 maggio 2017, n. 81, in vigore dal 14 giugno 2017
Socio lavoratore di cooperativa o socio di società, anche di fatto, che presti attività lavorativa per conto delle società o dell'ente	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	Il socio che non presta attività lavorativa non è soggetto all'obbligo
Lavoratore o socio lavoratore di cooperativa sociale	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	La sorveglianza si applica secondo le particolari disposizioni dettate dal D.dir. 13 aprile 2011
Associazione in partecipazione, di cui all'art. 2549 cod. civ.	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	Il D.Lgs. n. 81/2015, in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato la possibilità di stipulare nuove associazioni in partecipazione con apporto di lavoro
Tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali (extracurricolare, di inclusione sociale, estivi, per persone straniere residenti all'estero extra UE, ecc.)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Alternanza scuola lavoro (Legge n. 107/2015)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	Sorveglianza secondo quanto previsto nella convenzione tra l'istituzione scolastica (soggetto promotore) e il soggetto ospitante (l'impresa)
Allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Addetto ai servizi domestici e familiari	No	
Lavoro dei minori (Legge n. 977/1967)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	Il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla legge n. 98/2013, ha abrogato, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, l'obbligo del certificato di idoneità prima dell'assunzione
Volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	Si, il controllo sanitario avviene secondo le disposizioni per il personale in servizio permanente presso il corpo VV.FF.	
Volontari delle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381)	No	
Volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	Si, il controllo sanitario avviene secondo quanto disposto dal decreto 12 gennaio 2012 del Dipartimento della Protezione Civile	
Volontari (Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266); volontari che prestano servizio civile, soggetti che svolgono attività	No	Tali soggetti possono comunque beneficiare della sorveglianza sanitaria, secondo accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti

Approfondimenti

di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383), delle associazioni sportive dilettantistiche (Legge 16 dicembre 1991, n. 39 e all'art. 90, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) e delle associazioni religiose; volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917		
Lavoro socialmente utile (D.Lgs. n. 468/1967)	Si, qualora ricorra il rischio o sia previsto da norma	
Componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis, cod. civ., coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti	No	Tali soggetti possono comunque beneficiare della sorveglianza sanitaria, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
Lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222, cod. civ.	No	Tali soggetti possono comunque beneficiare della sorveglianza sanitaria, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico

Le sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria va dunque prevista a seconda della tipologia di lavoratori cui prestare tutela e per i fattori di rischio individuati. L'obbligo di controllo sanitario non è individuato purtroppo da un'unica disposizione normativa, con un medesimo precetto punitivo per la sua omissione. Nel solo art. 18 del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, ad esempio, vi sono diverse fattispecie cui poter ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Inoltre, nei Titoli successivi al I, ci sono ulteriori casi speciali di obbligo di sorveglianza sanitaria legati alla valutazione e presenza di specifici fattori di rischio, muniti anch'essi di autonoma risposta punitiva. In più, oltre al D.Lgs. n. 81/2008, ci sono altre fonti legislative che introducono un obbligo legale di controllo sanitario dei lavoratori. In Tabella 4 si riportano dunque tutte le norme, con le corrispondenti sanzioni attualmente previste a carico del datore di lavoro, che attengono alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, a seconda dei vari fattori di rischio cui sono esposti.

La lettera circolare INL 12 ottobre 2017 si è soffermata solo sulle violazioni dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sancite dall'art. 18 del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008. È stato affermato che la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera c) (il quale dispone che nell'affidare i compiti ai lavoratori va tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in

rapporto alla loro salute e alla sicurezza) va imputata nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.). Tale condotta è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Un siffatto chiarimento non è condivisibile, perché urta con la regola generale che non si può sottoporre "automaticamente" a controllo sanitario il lavoratore, se non in presenza di rischi specifici o di attività per cui è previsto un obbligo legale espresso di sorveglianza sanitaria (non esiste una norma, ad esempio, che dica esplicitamente che i lavoratori in ambienti chiusi vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria, viceversa vanno individuati e valutati i fattori di rischio presenti in tale attività, da cui poi discenda l'obbligo del controllo sanitario). Le parole "capacità e condizioni" d'altra parte, oltre all'aspetto dell'idoneità fisica, potrebbero anche essere interpretate come il possesso di particolari qualifiche professionali, esperienze lavorative, addestramenti specifici che possano far svolgere il lavoro in migliori condizioni di salute e sicurezza.

È stato poi chiarito che la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera g) (il quale dispone di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente l'osservanza degli